

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 40 DEL 09 OTTOBRE 2023

lavoro**facile**.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

INDICE

NEWS IN MATERIA DI LAVORO	3
<i>CU 2024: la sezione dei familiari a carico deve essere completa.....</i>	<i>3</i>
<i>Trasporto pubblico: adeguato il fondo di solidarietà settoriale.....</i>	<i>3</i>
<i>Assegno sociale: anche i patronati possono presentare domanda</i>	<i>4</i>
<i>Decreto proroghe: lo smart working per i superfragili slitta a fine 2023.....</i>	<i>4</i>
<i>Le scadenze dei minimi retributivi settembre 2023</i>	<i>5</i>
APPROFONDIMENTI	6
<i>Quota 103: l'incentivo per chi posticipa la pensione</i>	<i>6</i>
NEWS IN MATERIA PENSIONISTICA	10
<i>Cessione del quinto delle pensioni.</i>	<i>10</i>

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

CU 2024: la sezione dei familiari a carico deve essere completa

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 55/E del 3 ottobre 2023, ha confermato che i sostituti d'imposta devono compilare la sezione dedicata ai "Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico" della Certificazione Unica 2024 anche nell'ipotesi in cui, per i soggetti ivi indicati, non si è provveduto al riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del Tuir (ma dell'AUU) o di oneri e spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui al medesimo articolo 12 del Tuir.

La risoluzione evidenzia, inoltre, che le informazioni relative ai figli a carico per cui non spettano le detrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), del Tuir sono necessarie per la determinazione delle addizionali regionali all'Irpef con riferimento alle Regioni che prevedono particolari agevolazioni correlate al carico fiscale.

La compilazione della sezione diventa ancora più rilevante in considerazione del recente innalzamento a 3.000 euro della soglia di esenzione dei fringe benefit prevista, per il periodo d'imposta 2023, a favore dei genitori di figli a carico. In proposito, l'Agenzia ha reso noto che la sezione in oggetto sarà modificata per consentire l'indicazione delle informazioni necessarie.

Da ultimo, viene sottolineato che un prospetto dei familiari a carico completo, nel quale risultino riportati anche i codici fiscali dei figli per i quali il contribuente fruisce dell'Assegno unico, consente all'Agenzia delle entrate di avere a disposizione informazioni fondamentali per poter attribuire nella dichiarazione dei redditi precompilata le spese sostenute per i figli comunicate dai soggetti terzi, permettendo quindi al contribuente di accettare la dichiarazione proposta e beneficiare delle conseguenti agevolazioni sui controlli.

Trasporto pubblico: adeguato il fondo di solidarietà settoriale

Sulla G.U. n. 230 del 2 ottobre 2023 è stato pubblicato il decreto 29 agosto 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con cui è stato disciplinato l'adeguamento del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico.

Il Fondo riguarda le aziende non coperte dalla normativa in materia di integrazione salariale. Destinatari degli interventi del Fondo sono i lavoratori delle aziende di trasporto, sia pubbliche che private, che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiliferrotranvieri

e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende già ricomprese alla data di istituzione del Fondo nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità.

Il Fondo garantisce un assegno ordinario e un assegno straordinario, nonché interventi con finalità formative.

L'adeguamento si è reso necessario a seguito delle modifiche alla disciplina dei Fondi disposte dalla L. 234/2021, al fine di evitare la confluenza nel FIS.

Assegno sociale: anche i patronati possono presentare domanda

L'INPS, con il messaggio 29 settembre 2023 n. 3434, ha reso noto che è stata estesa la possibilità di presentare la domanda per l'assegno sociale per il cittadino, attraverso la piattaforma on line, anche agli istituti di patronato e agli altri intermediari abilitati.

La domanda può essere inoltrata solo a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito anagrafico dell'età previsto dalla legge (attualmente fissato al 67° anno di età). La procedura, pertanto, non consente la presentazione dell'istanza prima di tale decorrenza.

La navigazione all'interno della nuova piattaforma per la presentazione della domanda è intuitiva, conseguentemente gli Istituti di patronato e/o gli intermediari autorizzati vengono guidati nella compilazione in ogni schermata. È possibile consultare una dichiarazione già presentata o compilare una nuova domanda.

Decreto proroghe: lo smart working per i super fragili slitta a fine 2023

Sulla G.U. n. 228/2023 è stato pubblicato il Decreto-legge 29 settembre 2023 n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini normativi e versamenti fiscali, che tra l'altro differisce dal 30 settembre al 31 dicembre p.v. il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per i c.d. super fragili.

Come si ricorderà la Legge di conversione del DL 48/2023 ha previsto la proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 del diritto allo smart working per i lavoratori fragili, pubblici e privati, che si trovano in una delle situazioni elencate dal D.M. 4/2/2022.

In questo caso il datore di lavoro deve assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Invece era stata disposta la proroga al 31/12/2023 del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14.

In particolare, i soggetti interessati sono:

- I genitori di figli minori di anni 14 a condizione che la modalità agile sia compatibile con la natura della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di ammortizzatori sociali o non lavoratore;ù
- Coloro che siano accertati dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale (che dovrà essere quindi reintrodotta) come maggiormente esposti al rischio contagio (per età; immunodepressione; ...), a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Il Decreto Lavoro aveva anche previsto la proroga al 31/12/2023 della possibilità di utilizzare gli strumenti informatici personali del dipendente, quando gli stessi non siano forniti dal datore di lavoro.

Ritornando al DL 132/2023, si prevede che i versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi assicurativi in scadenza dal 4 al 31 luglio u.s., dovuti dai soggetti che alla data del 4 luglio 2023 avevano la residenza o la sede legale od operativa in uno dei Comuni interessati dagli eventi metereologici che hanno colpito la regione Lombardia, si considerano effettuati nei termini se versati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

Le scadenze dei minimi retributivi settembre 2023

- CCNL Abbigliamento industria (CCNL 1° ottobre 2023);
- CCNL Centri elaborazione dati (CCNL 1° ottobre 2023);
- CCNL Dirigenti catene alberghiere (CCNL 1° ottobre 2023);
- CCNL Gas e acqua ((CCNL 1° ottobre 2023);
- CCNL LATERIZI Industria (CCNL 1° ottobre 2023);
- CCNL Magazzini generali (CCNL 1° ottobre 2023);
- CCNL Noleggio autobus con conducente (CCNL 1° ottobre 2023);
- CCNL Pesca marittima – federpesca (CCNL 1° ottobre 2023);
- CCNL Scuole private - federterziario (CCNL 1° settembre 2023);
- CCNL Tessili industria (CCNL 1° ottobre 2023);
- CCNL Trasporto e spedizione merci - artigianato (CCNL 1° ottobre 2023);
- CCNL Trasporto e spedizione merci - confetra (CCNL 1° ottobre 2023);
- CCNL Trasporto e spedizione merci - fai (CCNL 1° ottobre 2023);
- CCNL Trasporto, facchinaggio cooperative (CCNL 1° ottobre 2023)

APPROFONDIMENTI

Quota 103: l'incentivo per chi posticipa la pensione

La legge di bilancio 2023 ha previsto la possibilità di accedere alla pensione con la cd. "quota 103", ovvero con un'anzianità anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 41 anni.

La stessa norma ha poi previsto un particolare incentivo per i lavoratori che, pur in possesso dei requisiti per accedere a "quota 103", rinuncino a tale beneficio. In particolare, per tali soggetti, si prevede che, se continuano a lavorare, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

In conseguenza dell'esercizio della già menzionata facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

L'incentivo ha trovato attuazione con il D.l. 21.3.2023 e l'INPS ha fornito le istruzioni di riferimento con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023. Analizziamo, di seguito, le caratteristiche salienti dell'incentivazione.

Destinatari - Possono accedere all'incentivo tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che i datori di lavoro titolari del rapporto assumano o meno la natura di imprenditore.

L'incentivo - I lavoratori dipendenti, iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, avendo maturato il diritto a "quota 103" e che scelgano di proseguire l'attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all'Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

La rinuncia produce i seguenti effetti:

- Il datore di lavoro è sollevato dall'obbligo di versare i contributi IVS a carico lavoratore;
- Il datore di lavoro corrisponde detti contributi al lavoratore, unitamente alla retribuzione. Il relativo ammontare concorre a formare reddito imponibile ai fini fiscali, ma non ai fini contributivi.

I contributi non versati sono comunque riportati in Uniemens. Nella denuncia individuale, contrattualmente, viene indicata la misura dell'esonero da recuperare, avvalendosi dei nuovi codici istituiti dalla circolare 82/2023.

Nel caso di lavoro domestico, il datore di lavoro - ricevuta la comunicazione dell'esito da parte dell'Istituto - può generare dal "Portale dei pagamenti" gli avvisi di pagamento "PagoPA", con l'importo ricalcolato della contribuzione dovuta senza la quota a carico del lavoratore.

Decorrenza - Se il lavoratore esercita la facoltà di rinuncia precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile ("quota 103"), l'obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile. Qualora, invece, la facoltà di rinuncia sia esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per il predetto pensionamento, l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima.

Devono poi essere esaminate le seguenti ipotesi particolari:

- Se al 31.12.2022 risultano già maturati i requisiti per l'accesso a quota 103, l'incentivo non può avere decorrenza anteriore al 1°.4.2023 ovvero al 1°.8.2023 per i dipendenti pubblici.
- Per le domande presentate entro il 31.7.2023 da parte di soggetti che hanno maturato i requisiti in data anteriore alla fine di luglio, l'incentivo ha effetto dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata (quota 103).

Durata dell'incentivo - L'incentivo spetta fino al raggiungimento del requisito dell'ordinario pensionamento (vecchiaia o pensione diretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità) ovvero dal 1° giorno del mese successivo l'esercizio della revoca.

Procedura - Il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo deve darne comunicazione all'INPS, che provvede alla verifica dei requisiti di spettanza. Il datore di lavoro procederà

con gli adempimenti a proprio carico solo dopo che l'istituto gli comunicherà l'esito della richiesta presentata dal proprio dipendente. Quindi, solo successivamente a tale momento non effettuerà il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore e la corrisponderà a quest'ultimo.

Revoca - La facoltà di rinuncia all'accredito contributivo per accedere all'incentivo è revocabile. Anche il diritto di revoca, al pari della facoltà di rinuncia, è esercitabile una sola volta nel corso della vita lavorativa.

Gli effetti della revoca decorrono dal primo giorno del mese di paga successivo alla data in cui la stessa è esercitata.

Coordinamento con altri incentivi - L'incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore già oggetto di esonero in applicazione dell'art. 1, c. 281, della L. 197/2022 e dell'art. 39 del D. L. 48/2023, L. 85/2023 (esonero 2% o 6%, reddito imponibile mese non superiore a € 1.923, e 3% o 7%, reddito imponibile mensile non superiore a € 2.692). Tale componente continua a essere riconosciuta, qualora prevista dalla normativa vigente, ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche.

Pertanto, se per il rapporto di lavoro stia trovando applicazione l'esonero parziale dei contributi IVS a carico del lavoratore, l'incentivo al posticipo del pensionamento è erogato al netto dell'esonero applicato, determinando così un abbattimento dell'accredito contributivo pari alla sola quota residua rispetto alla quota parte di contribuzione del lavoratore esonerata ad altro titolo. Conseguentemente, ne deriva che, nelle diverse ipotesi in cui, per il rapporto di lavoro sia già previsto un abbattimento totale della quota di contribuzione a carico del lavoratore l'incentivo al posticipo del pensionamento non può trovare applicazione.

Effetti sulla misura della pensione - La fruizione del beneficio non modifica la determinazione dell'importo della quota di pensione calcolata con il sistema retributivo.

Diversa invece la situazione per la quota di pensione calcolata con il sistema contributivo. Infatti, in questo caso, l'esonero produrrà effetti sul montante contributivo individuale che verrà determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall'incentivo, l'aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro.

Il calcolo nella busta paga - Vediamo ora alcuni esempi di calcolo dell'incentivo.

Il primo esempio riguarda un lavoratore con una retribuzione lorda mensile di euro 2.000, che ha diritto all'applicazione dell'esonero IVS del 6% (l'aliquota contributiva a suo carico

sarà quindi del 3,19%). Le addizionali sono state calcolate nella misura dell'1,3% (regionale) e 0,8% (comunale).

Senza l'applicazione dell'incentivazione per la rinuncia a quota 103 il netto del dipendente sarebbe stato di euro 1.617,24.

Calcolo del cedolino in caso di esercizio dell'opzione					
				Trattenute	Competenze
Retribuzione del mese					2.000,00
Imponibile contributivo	2.000,00	3,19% (*)		63,80	
<i>Rinuncia a quota 103</i>					63,80
Imponibile fiscale Irpef	2.000,00			475,00	
Imponibile fiscale addizionali	2.000,00	2,10%		42,00	
Detrazioni					174,42
Netto al dipendente					1.657,42
Vantaggio in busta paga					40,18

(*) $IVS = 9,19\% - 6\%$ di esonero. La contribuzione soggetta a esonero ($2.000 \cdot 6\% = 120$) computa ai fini pensionistici.

NEWS IN MATERIA PENSIONISTICA

Cessione del quinto delle pensioni.

Messaggio n. 3454 del 02 ottobre 2023

OGGETTO: Cessione del quinto delle pensioni. Decreto n. 85107 del 27 settembre 2023 del Ministero dell'Economia e delle finanze. Aggiornamento tassi per il quarto trimestre 2023

Con il decreto n. 85107 del 27 settembre 2023, il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, come modificata dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, rilevati dalla Banca d'Italia e in vigore per il periodo 1° ottobre 2023 - 31 dicembre 2023.

Per quanto sopra, per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo 1° ottobre 2023 - 31 dicembre 2023 sono i seguenti:

Classi d'importo in euro	Tassi medi	Tassi soglia usura
Fino a 15.000	13,50	20,8750
Oltre i 15.000	9,60	16,0000

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ' DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)		
	Classe di importo del prestito	
Classi di età*	Fino a 15.000 euro	Oltre i 15.000 euro
fino a 59 anni	9,81	7,83

60-64	10,61	8,63
65-69	11,41	9,43
70-74	12,11	10,13
75-79	12,91	10,93
Oltre 79 anni	20,8750	16,0000

(*) Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

Si precisa che la procedura dedicata alla gestione di detto processo - denominata "Quote Quinto" - effettua un controllo "bloccante" sui nuovi tassi applicati. Tale funzione inibisce, pertanto, la notifica telematica, da parte delle banche/intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali.

Da ultimo, si specifica che per la classe di età "**Maggiore di 79 anni**" i tassi soglia coincidono con i tassi soglia usura di cui al decreto sopra citato.

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° ottobre 2023.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

